

## Statuto

### Associazione Dominae Naulensis e i Cavalieri dell'Arma Bianca

O.D.V



#### ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Dominae Naulensis e i Cavalieri dell'Arma Bianca O.D.V che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Noli(SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ex Art. 5 D..Lgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione intende svolgere le attività indicate per valorizzare aspetti storico culturali tradizionali, evocando memorie ed epoche ormai lontane, e promuovendo un'idea di solidarietà culturale per una partecipazione attiva e corale che possa coinvolgere differenti fasce anagrafiche.

*Selval*

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| A.O.O. REGIONE LIGURIA<br>PROTOCOLLO GENERALE |
| 1-07.19 001328                                |
| * PROTOCOLLO 206972                           |

Associazione Donne e Cavalieri dell'Arma Bianca

C.D.V.

ART. 1 - Denominazione e Sede

1.1 - È denominata "Associazione Donne e Cavalieri dell'Arma Bianca".  
1.2 - La sede è fissata in [indirizzo] [città] [provincia] [cap] [telefono] [fax] [e-mail] [internet].

1.3 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
1.4 - L'Associazione è aperta a tutti, senza distinzione di sesso, età, nazionalità, religione, opinioni politiche, razza o condizioni economiche.

1.5 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di [città] [provincia] [cap] [telefono] [fax] [e-mail] [internet].  
1.6 - L'Associazione è iscritta al Registro delle Imprese di [città] [provincia] [cap] [telefono] [fax] [e-mail] [internet].

ART. 2 - Finalità e Attività

2.1 - L'Associazione ha per finalità principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.2 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.

2.3 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.4 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.

2.5 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.6 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.

2.7 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.8 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.

2.9 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.10 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.

2.11 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.12 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.

2.13 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.  
2.14 - L'Associazione ha per attività principale la promozione e la diffusione della cultura e della tradizione dell'Arma Bianca, attraverso iniziative culturali, sportive, sociali e di altro tipo.



Presupposto per la realizzazione delle finalità qui indicate saranno le ricerche storiche necessarie alla ricostruzione delle ambientazioni medioevali, che vedranno il coinvolgimento sia dei soci che delle scolaresche che l'organizzazione vorrà rendere partecipi.

L'organizzazione vuole promuovere ricostruzioni storiche anche con valenza didattica ed esibizioni di danze antiche, dimostrazioni di scherma medioevale, sceneggiature in chiave teatrale di spaccati di vita sociale dell'epoca, allestimento di giochi medioevali coinvolgenti il pubblico, allestimenti di banchetti conviviali, ricerche storiche, tutela e valorizzazione di cose di interesse storico e artistico, a cui l'Associazione potrà provvedere anche tramite apposite attività di sensibilizzazione e raccolta fondi, in base all'ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 3 – Attività diverse**

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, assoggettata a delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Ente in materia di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente. Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e non devono essere divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'Ente.

L'Ente si impegna a mantenere aggiornate le informazioni contenute in questo documento e a garantire la massima trasparenza e accessibilità delle stesse. Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo informativo e non costituiscono in alcun modo una garanzia o una responsabilità dell'Ente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in questo documento e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi non autorizzati. L'Ente si riserva il diritto di modificare o cancellare le informazioni contenute in questo documento in qualsiasi momento.

Per le informazioni e per le richieste di accesso alle informazioni contenute in questo documento, si prega di rivolgersi all'Ufficio Informazioni e Relazioni Pubbliche dell'Ente.

ART. 1 - Oggetto del Documento

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Ente in materia di gestione del territorio e di tutela dell'ambiente. Le informazioni contenute in questo documento sono riservate e non devono essere divulgate a terzi senza il consenso scritto dell'Ente.

L'Ente si impegna a mantenere aggiornate le informazioni contenute in questo documento e a garantire la massima trasparenza e accessibilità delle stesse.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo informativo e non costituiscono in alcun modo una garanzia o una responsabilità dell'Ente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in questo documento e non deve essere diffuso o utilizzato per scopi non autorizzati. L'Ente si riserva il diritto di modificare o cancellare le informazioni contenute in questo documento in qualsiasi momento.

Per le informazioni e per le richieste di accesso alle informazioni contenute in questo documento, si prega di rivolgersi all'Ufficio Informazioni e Relazioni Pubbliche dell'Ente.



1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. l'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per :

-dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;

-mancato versamento della quota associativa;

-morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

-esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

#### **ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

godere del pieno elettorato attivo e passivo;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'organizzazione

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- rispettare le delibere degli organi sociali;

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;



- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

#### **ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Organo di controllo ( nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

- Organo di Revisione( nominato al verificarsi alle condizioni dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le attività svolte dall'Ente nel corso dell'anno 1998, con particolare riferimento alle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio.

Le attività sono state organizzate in base ai seguenti obiettivi:

- 1. Promuovere la conoscenza del territorio e delle sue risorse.
- 2. Valorizzare le tradizioni e le culture locali.
- 3. Attrarre investimenti e favorire lo sviluppo economico.
- 4. Migliorare l'ambiente e la qualità della vita.

Le attività sono state svolte in collaborazione con i Comuni del territorio e con le altre istituzioni competenti.

Il presente documento è diviso in tre parti:

- 1. Attività svolte nel corso dell'anno.
- 2. Risultati ottenuti.
- 3. Conclusioni.

La prima parte illustra le attività svolte in base ai quattro obiettivi sopra indicati.

La seconda parte illustra i risultati ottenuti dalle attività svolte.

La terza parte illustra le conclusioni raggiunte.



3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **ART. 9 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il

Il presente documento è riservato ai soli  
destinatari e non deve essere diffuso  
altri.

Il presente documento è riservato ai soli  
destinatari e non deve essere diffuso  
altri.

Il presente documento è riservato ai soli  
destinatari e non deve essere diffuso  
altri.

Il presente documento è riservato ai soli  
destinatari e non deve essere diffuso  
altri.

Il presente documento è riservato ai soli  
destinatari e non deve essere diffuso  
altri.

Il presente documento è riservato ai soli  
destinatari e non deve essere diffuso  
altri.



numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 10 – Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I Componenti pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction of this article is permitted by the copyright owner for personal or internal use, or the personal or internal use of specific clients, on the condition that the copier pay the stated fee directly to John Wiley & Sons, Inc. for copying beyond that permitted by Sections 107 and 108 of the United States Copyright Act of 1976. This article may not be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc.

Am 14.01.2014 ist ein Briefkasten in der Nähe des Hauptbahnhofs in Berlin gefunden worden. Der Briefkasten ist mit einem Brief beschriftet, der folgende Aufschrift trägt:

11-10-1971

1. *Corollary 1* (Lefschetz's theorem) *Let  $X$  be a compact, oriented,  $n$ -dimensional manifold with boundary  $\partial X$ . Then the inclusion map  $i: \partial X \rightarrow X$  induces an isomorphism between the  $n$ -th homology groups of  $\partial X$  and  $X$ .*



5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- decide in merito alle attività diverse elencandole in un apposito verbale

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 11 - Il Presidente**

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio

2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera il Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Copyright © 1995 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

\_\_\_\_\_

[illegible]

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 12 Risorse**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### **ART. 13 Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 14 - Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 15- Libri sociali obbligatori**

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 16- Rapporti di lavoro**

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 17- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 18 - Statuto**

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.

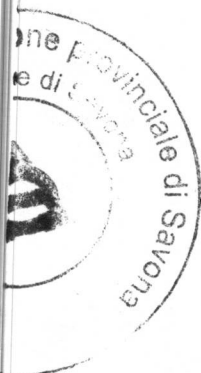
Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati e non deve essere diffuso pubblicamente.



1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 19- (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA

Registrato il 08 LUG 2019 n° 1409

Serie 3 col pagamento di Euro ESENTE



Il funzionario incaricato  
IL FUNZIONARIO  
Del Sordani Paolo